

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista – **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 5 agosto 2026

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 10/2026 (composta di n. 20 pagine)		
1	Comunicazioni di anomalie ai fini ISA per il triennio 2022-2024	3
2	Credito d'imposta transizione 5.0 - Indicazione nel modello REDDITI 2026 - Rilevanza della comunicazione del GSE	3
3	Imprese di autotrasporto - Deduzione forfetaria per trasferte dei dipendenti - Rilevanza dell'effettivo sostenimento dei costi	4
4	Nuovo credito d'imposta autotrasporto - Proroga per il mese di luglio 2026 - Disposizioni attuative	4
5	Attività agricole connesse - Individuazione dall'apposito DM	4
6	Imposta di bollo su registri contabili tenuti in modalità informatica	4
7	Acquisizione di dati, atti e comunicazioni dell'agenzia delle entrate tramite API	5
8	Cassetto fiscale - Consultazione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento parziale "automatizzati"	5
9	Attività per imposte anticipate (DTA) - Trasformazione in crediti d'imposta e cessione dei crediti	6
10	IVA - Distacco del personale - Emolumenti sostenuti da una struttura commissariale per il personale in posizione di comando	7
11	Interventi su immobili di una APS - Ristrutturazione edilizia - Aliquota IVA del 10%	7
12	Elenchi INTRASTAT - Applicativo intr@web - Nuova evoluzione	8
13	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al secondo semestre 2026	8
14	Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Investimenti ultimati al 31.12.2025 e al 30.6.2026 - Comunicazioni di completamento - Proroga al 15.9.2026	9



www.acbgroup.com

ACB Members: Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

15	Tax design	9
16	Contributo acquisti veicoli commerciali	10
AGOSTO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		13

1	COMUNICAZIONI DI ANOMALIE AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2022-2024
	Il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2026 n. 208057 ha individuato diverse tipologie di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2022-2024.
1.1	TIPOLOGIE DI ANOMALIA In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 25 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l'altro, l'anomala indicazione delle cause di esclusione, l'omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni Uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.
1.2	INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
1.3	CHIARIMENTI MEDIANTE IL SOFTWARE APPOSITO Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il <i>software</i> reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate "Software Comunicazioni anomalie ISA 2026".
1.4	REGOLARIZZAZIONE Ove si ritenga fondata l'anomalia, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) per la riduzione delle sanzioni, in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
2	CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2026 - RILEVANZA DELLA COMUNICAZIONE DEL GSE
	In risposta ad una FAQ, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell'indicazione in dichiarazione del credito d'imposta transizione 5.0, sia quello "originario" ex art. 38 del DL 19/2024, sia quello riconosciuto per effetto delle nuove risorse ex art. 8 del DL 38/2026, rileva il momento in cui il gse comunica all'operatore economico il credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
2.1	CREDITO D'IMPOSTA "ORIGINARIO" Con riferimento al credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, viene considerata la seguente fattispecie: • gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025; • la comunicazione preventiva di cui all'art. 12 co. 1 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell'anno 2025;
	• la comunicazione di completamento del progetto agevolabile di cui all'art. 12 co. 6 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell'anno 2026; • la comunicazione del GSE all'operatore economico dell'importo effettivamente utilizzabile in compensazione, di cui all'art. 12 co. 7 del citato DM, è stata ricevuta nell'anno 2026. In tal caso, secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta deve essere indicato nel modello REDDITI 2027, e non nel modello REDDITI 2026.
2.2	CREDITO D'IMPOSTA CON NUOVE RISORSE Con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 8 del DL 38/2026, viene considerata la seguente fattispecie: • investimenti completati nel 2025; • comunicazione preventiva trasmessa nel 2025; • comunicazione di completamento trasmessa nel 2026; • conseguente comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nel 2026. In tal caso, il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in F24 con codice tributo "7079", deve essere indicato nel modello REDDITI 2027.

3	IMPRESE DI AUTOTRASPORTO - DEDUZIONE FORFETARIA PER TRASFERTE DEI DIPENDENTI - RILEVANZA DELL'EFFETTIVO SOSTENIMENTO DEI COSTI
	Con la risposta a interpello 8.7.2026 n. 136, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'art. 95 co. 4 del TUIR concede alle imprese di autotrasporto la possibilità di beneficiare della deduzione ivi prevista solo nell'ipotesi di effettivo sostenimento delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.
3.1	MISURA DELLA DEDUZIONE FORFETARIA Ai sensi dell'art 95 co. 4 del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
3.2	SPESE DI TRASFERTA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE La citata disposizione fa esplicito riferimento alle "spese sostenute" in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell'impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il co. 4 dell'art. 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Pertanto, la deduzione non spetta se il contribuente non provvede, in concreto, a sostenere l'onere della trasferta.
4	NUOVO CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTO - PROROGA PER IL MESE DI LUGLIO 2026 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del DL 27.7.2026 n. 133, il credito d'imposta di per il gasolio utilizzato come carburante dalle imprese di autotrasporto di cui all'art. 3 del DL 33/2026 viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2026. Di conseguenza, il credito d'imposta per l'autotrasporto: • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a luglio dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026; • è concesso nel limite massimo di 322 milioni di euro per l'anno 2026. Le modalità di attuazione della disciplina del credito d'imposta in commento sono state fissate dal DM 23.5.2026, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> 21.7.2026 n. 167; i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate saranno tuttavia determinati con un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5	ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE - INDIVIDUAZIONE DALL'APPOSITO DM
	Nella risposta a interpello 23.7.2026 n. 151, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: • per poter rientrare tra le attività agricole connesse produttive di reddito agrario determinato catastalmente ai sensi dell'art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR, posto il soddisfacimento del requisito della prevalenza, l'attività deve rientrare tra quelle individuate dal DM 13.2.2015; • alle attività che non sono contemplate dal DM 13.2.2015, posto il soddisfacimento del requisito della prevalenza, si applica il regime di determinazione forfettaria dei redditi d'impresa di cui all'art. 56-bis co. 2 del TUIR.
6	IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRI CONTABILI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA
	Per i registri contabili tenuti in modalità informatica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure di 16,00 oppure di 32,00 euro. Con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della determinazione dell'imposta di bollo, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo d'imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Conseguentemente, se nel corso dell'esercizio, ad esempio, il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo è comunque soddisfatto e il relativo importo è dovuto per l'esercizio di riferimento.

7	ACQUISIZIONE DI DATI, ATTI E COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE API
	Con il provv. 6.7.2026 n. 200918, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i contribuenti e gli intermediari da loro delegati (registrati ai servizi telematici Entratel e Fisconline) possono: • utilizzare i propri sistemi informatici per comunicare con i sistemi dell'Agenzia delle Entrate; • acquisire, anche in modalità massiva e in forma strutturata, dati, atti e comunicazioni, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.
7.1	MODALITÀ DI RICHIESTA E ACQUISIZIONE DEI DATI L'acquisizione dei dati contenuti nei documenti avviene utilizzando i servizi erogati secondo il modello <i>Application Programming Interface</i> (API), disponibili all'interno della Piattaforma API <i>management</i>, attivata con il precedente provv. 4.4.2023 n. 118366.
7.2	MODALITÀ DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ Ogni utente, all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, in funzione del proprio profilo autorizzativo (tipologia di utenza), consulta il catalogo dei servizi di interoperabilità, erogati tramite la Piattaforma. Per l'utilizzo dei servizi, occorre: • aderire alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio API; • richiedere l'attivazione. Ogni servizio di interoperabilità reso disponibile è utilizzabile in base a quanto descritto nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Eventuali aggiornamenti delle citate specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
7.3	MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ Con avviso pubblicato il 22.7.2026 sul proprio sito Internet l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la disponibilità nella Piattaforma del servizio API per l'acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche relative agli anni d'imposta 2025 e 2024. La disponibilità di nuovi servizi di interoperabilità sarà resa nota tramite appositi avvisi pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
8	CASSETTO FISCALE - CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PARZIALE "AUTOMATIZZATI"
	Con il provv. 16.7.2026 n. 210791, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso e di utilizzo di nuove funzioni di consultazione nell'ambito del cassetto fiscale, dando attuazione a quanto disposto dall'art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").
8.1	AMBITO APPLICATIVO Una volta effettuato l'accesso all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si potrà visualizzare, all'interno della sezione "L'Agenzia scrive" del cassetto fiscale: • gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 ss. del DPR 601/73 e della nota II-<i>bis</i> dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale; • gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti "automatizzati" di cui all'art. 41-<i>bis</i> del DPR 600/73 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
8.2	SOGGETTI INTERESSATI In sede di prima applicazione, la consultazione degli avvisi è riservata esclusivamente ai destinatari degli avvisi e dei provvedimenti medesimi, oltre che ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente abilitate secondo le modalità di cui al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332731.

8.3	INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'ATTO Per ciascun avviso verranno rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale: • “notificato”; • “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”; • “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”; • “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”; • “mancata opposizione alla notifica”; • “definito con pagamento (pace fiscale)”; • “definito con pagamento (tregua fiscale)”; • “definito con pagamento (adesione)”; • “annullato con provvedimento di autotutela totale”; • “presenza del provvedimento di autotutela parziale”; • “presenza ricorso”; • “definito da ricorso”. Nell'ipotesi di autotutela parziale, nel cassetto viene esposto lo stato “presenza del provvedimento di autotutela parziale”. Si tratta, tuttavia, di uno stato non definitivo, che permane visibile soltanto fino a un'ulteriore evoluzione della vicenda dell'atto.
8.4	TEMPISTICHE Gli avvisi e i provvedimenti verranno resi disponibili nel cassetto fiscale a partire dal giorno successivo a quello di trasmissione, negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici, della relativa data di notifica ai contribuenti. Le informazioni relative all'iter procedimentale saranno rese disponibili dal giorno successivo a quello in cui risulteranno trasmesse nei medesimi applicativi.
8.5	IRRILEVANZA SUL PIANO NOTIFICATORIO La messa a disposizione dell'atto nel cassetto fiscale non equivale in alcun modo a una notifica e non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione, assolvendo solo una funzione conoscitiva.
8.6	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI L'attivazione del servizio è stata comunicata con un avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 28.7.2026. Con provvedimenti successivi saranno inoltre introdotte ulteriori tipologie di atti consultabili.
9	ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) - TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA E CESSIONE DEI CREDITI Secondo la risposta all'istanza di consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate 3.7.2026 n. 8, i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) non sono liberamente cedibili, ma devono sottostare alle formalità previste: • in termini generali, dall'art. 43-<i>bis</i> del DPR 602/73 (quindi, con notifica dell'atto di cessione all'Agenzia delle Entrate); • per i trasferimenti infragruppo, dall'art. 43-<i>ter</i> del DPR 602/73 (quindi, previa compilazione del quadro RK della dichiarazione dei redditi). Questo principio vale sia per le trasformazioni delle DTA effettuate secondo la disciplina generale dell'art. 2 co. 55 ss. del DL 225/2010, sia per le trasformazioni effettuate ai sensi dell'art. 44-<i>bis</i> del DL 34/2019.

10	IVA - DISTACCO DEL PERSONALE - EMOLUMENTI SOSTENUTI DA UNA STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO
	Con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 142, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle somme erogate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando.
10.1	QUADRO NORMATIVO Il caso esaminato nella risposta a interpello concerne una struttura commissariale priva di personale proprio ma che, per effetto di specifici provvedimenti normativi, opera esclusivamente con personale, posto in posizione di comando, il quale proviene da altre Amministrazioni dello Stato, previo rimborso della retribuzione principale ai vari enti di appartenenza. Nel caso di specie, la retribuzione principale continua a essere erogata ai dipendenti dall'Amministrazione di appartenenza che, periodicamente, chiede il rimborso di quanto corrisposto, ossia della retribuzione unitamente agli ulteriori oneri sostenuti (es. indennità di responsabilità, straordinari, oneri contributivi a carico dell'ente e IRAP). È possibile che l'Amministrazione titolare del rapporto di lavoro corrisponda ai dipendenti anche la retribuzione accessoria, la quale viene, a sua volta, rimborsata dalla struttura commissariale.
10.2	QUADRO NORMATIVO La disciplina relativa all'istituto del comando, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è contenuta nell'art. 56 del DPR 10.1.1957 n. 3. Secondo tale disposizione, l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso Enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando viene disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Sul piano IVA, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16-ter del DL 131/2024, è venuto meno il generalizzato regime di esclusione dall'imposta per il distacco di personale (che era previsto dall'abrogato art. 8 co. 35 della L. 67/88), con riferimento ai contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2025.
10.3	RILEVANZA AI FINI IVA DEL DISTACCO DI PERSONALE Esaminando le caratteristiche dei contratti nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che l'operazione di "distacco" del personale posto in posizione di comando assume rilevanza ai fini IVA, poiché: • sussiste il presupposto soggettivo, in quanto l'ente che ha distaccato il personale è costituito in forma di una società di capitali; • sussiste il presupposto oggettivo, in quanto le somme erogate dalla struttura commissariale alla società pubblica sono configurabili come autentici corrispettivi di una prestazione di servizi, in quanto appaiono legate da un "nesso diretto" con il comando di personale posto in essere.
11	INTERVENTI SU IMMOBILI DI UNA APS - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - ALIQUOTA IVA DEL 10%
	Con la risposta a interpello 22.7.2026 n. 150, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA da riservare alle prestazioni di servizi rese nell'ambito di un intervento di demolizione di edifici e di successiva ricostruzione dell'immobile, come sede di un'associazione di promozione sociale. Al riguardo, è esaminata la possibile configurazione dell'intervento come intervento relativo a un'opera di urbanizzazione e, in seguito, la possibile applicabilità dell'aliquota IVA ridotta per interventi edilizi di ripristino dell'immobile.
11.1	ONERI DI URBANIZZAZIONE L'Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile l'aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, in quanto riservata alle sole opere di

	urbanizzazione tassativamente previste dall'art. 16 co. 7 e 8 del DPR 380/2001. Nel caso di specie, l'immobile oggetto di interventi non è qualificabile come "delegazione comunale", né come un'altra opera di "urbanizzazione secondaria". In particolare, per "delegazioni comunali" s'intendono le strutture dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale del Comune. Rientrano in tale nozione le sedi decentrate degli uffici comunali, nelle quali viene svolta <i>"una funzione istituzionale e tipica dell'ente locale a servizio dei residenti del territorio"</i>. Sulla base delle risultanze di fatto, emerge, quindi, che la nuova sede dell'associazione non appare funzionalmente destinata, nella sua interezza, a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli uffici comunali al servizio diretto della collettività.
11.2	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Secondo l'Agenzia delle Entrate, alle opere di demolizione e ricostruzione, previste nel caso di specie, è possibile applicare l'aliquota del 10% di cui al n. 127-<i>quaterdecies</i> della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, nella misura in cui le prestazioni, dipendenti da appalto, per la realizzazione degli interventi sono qualificate come ristrutturazione edilizia ex art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001, come sembra emergere dal "Permesso di costruire in deroga", rilasciato dal Comune. Stando al titolo edilizio presentato, non appare, invece, possibile configurare le opere come interventi di nuova costruzione, ai sensi della successiva lett. e) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001.
12	ELENCHI INTRASTAT - APPLICATIVO INTR@WEB - NUOVA EVOLUZIONE Con un avviso pubblicato il 22.7.2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che dal prossimo 14.10.2026 sarà disponibile, in ambiente di produzione, l'ultima evoluzione dell'applicativo "Intr@web", che consente la compilazione e trasmissione manuale degli elenchi INTRASTAT (funzioni "User to System" o "U2S"). Qualora lo strumento dovesse presentare anomalie o essere momentaneamente non disponibile, gli utenti "U2S" potranno ancora usufruire dei pacchetti "Intr@web versione 27000 e "Intra Online". Quanto alla presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell'anno 2027, "Intr@web" costituirà l'unico strumento per la relativa compilazione e trasmissione. Dal 4.11.2026 saranno attivi, nello stesso ambiente di produzione, i nuovi servizi informatici "System to System" ("S2S"), destinati agli utenti in possesso di propri applicativi gestionali. L'Agenzia delle Dogane ricorda, infine, che per accedere ai servizi "U2S" e "S2S" occorre autenticarsi nell'area riservata del proprio sito istituzionale con le procedure pubblicate e allegate all'avviso.
13	RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2026 Con la decisione di politica monetaria dell'11.6.2026 la Banca Centrale Europea (BCE) ha innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, dal 2,15% al 2,40%, a decorrere dal 17.6.2026. Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,40% rileva per il secondo semestre 2026, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 16.7.2026 n. 163. In relazione al periodo dall'1.7.2026 al 31.12.2026, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del: • 14,40% (2,40% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198); • 10,40% (2,40% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

	Estensione a tutti i lavoratori autonomi Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra: • lavoratori autonomi e imprese; • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; • lavoratori autonomi. In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione". Deroghe contrattuali Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale": • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Tuttavia, occorre considerare che: • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
14	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 - INVESTIMENTI ULTIMATI AL 31.12.2025 E AL 30.6.2026 - COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO - PROROGA AL 15.9.2026 Con il Decreto direttoriale del 31.7.2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha differito i termini per la presentazione, tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nella sezione "Transizione 4.0" del sito Internet del GSE, delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0. di cui all'art. 2 co. 4 del decreto direttoriale 15.5.2025, al fine di consentire il perfezionamento della procedura per la comunicazione del credito d'imposta anche alle imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. In particolare, è differito al 15.9.2026 il termine per la trasmissione del modello di comunicazione di completamento dei lavori relativi agli investimenti ultimati rispettivamente al 30.6.2026 e, in deroga rispetto all'originario termine del 31.3.2026, al 31.12.2025.
15	TAX DESIGN Dalle ore 12:00 di martedì 7 luglio è possibile presentare le comunicazioni di prenotazione, tramite l'apposita piattaforma informatica del MIMIT, per il credito d'imposta design e ideazione estetica. Con il DM 3 luglio 2026, pubblicato ieri sul sito del MIMIT, sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di invio dell'allegato modello di comunicazione riguardante le spese in attività di design e ideazione estetica di cui all'art. 1 comma 202 della L. 160/2019.
15.1	In estrema sintesi, si ricorda che l'art. 1 commi 925 - 926 della L. 199/2025, intervenendo sull'art. 1 comma 203-quater.1 della L. 160/2019, ha previsto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari"), un credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica pari al 10% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa, utilizzabile in un'unica quota annuale (si veda anche "Tax credit per design e ideazione estetica anche per il 2026" del 24 dicembre 2025). Il beneficio è però riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Al fine del rispetto di tale limite, il DM prevede una specifica procedura di accesso.
15.2	La procedura prevede soltanto due tipologie di comunicazioni: una di prenotazione e una di completamento. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta e la decadenza della prenotazione.
15.3	L'impresa deve, quindi, trasmettere anzitutto la comunicazione preventiva, utilizzando il modello allegato al DM, in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel 2026, contenente: - le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio;

	- la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento; - l'importo degli investimenti agevolabili da sostenere; - il relativo credito d'imposta potenzialmente spettante.
15.4	Le comunicazioni di prenotazione possono essere presentate, dalle ore 12:00 del 7 luglio 2026, esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nell'apposita sezione "Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica" del sito del MIMIT. Al perfezionamento dell'invio del modello di comunicazione preventiva, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio, contenente l'indicazione del credito d'imposta prenotato secondo l'ordine cronologico di invio ovvero dell'indisponibilità delle risorse. In relazione a ogni singola comunicazione di prenotazione del credito d'imposta design, l'impresa deve poi trasmettere una comunicazione di completamento degli investimenti dichiarati, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta agevolabile (quindi, per i soggetti "solar", tendenzialmente entro il 30 gennaio 2027), contenente l'indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l'importo del relativo credito d'imposta.
15.5	L'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70% dell'ammontare indicato nella comunicazione preventiva. I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento saranno comunque definiti con un successivo decreto
15.6	Il credito d'imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati. Il DM precisa inoltre che il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. L'Agenzia delle Entrate trasmette poi al MIMIT l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all'Agenzia.
15.7	Il decreto dispone altresì che nel caso di indisponibilità anche parziale delle risorse, le comunicazioni si intendono comunque trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Ministero ne darà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di prenotazione.
16	CONTRIBUTO ACQUISTI VEICOLI COMMERCIALI Il DPCM 10 giugno 2026, pubblicato il 26 giugno sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), prevede una serie di incentivi legati al settore automobilistico. Anzitutto, l'art. 3 del DPCM introduce un contributo a favore delle piccole e medie imprese (PMI, come definite nell'allegato 1 del regolamento GBER e nel DM 18 aprile 2005) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica a basse emissioni inquinanti. Tale contributo spetta a decorrere dall'entrata in vigore del DPCM (che dovrebbe coincidere con il 26 giugno 2026, data di pubblicazione sul sito del MIMIT) ed entro il 31 marzo 2030. L'art. 4 del DPCM 10 giugno 2026 prevede invece, a partire dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (ciclomotori, motoveicoli e quadricicli). Del contributo possono beneficiare le persone fisiche o giuridiche, escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi. Il contributo ex art. 4 del DPCM 10 giugno 2026 spetta (nel limite delle risorse disponibili) in misura pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro, in assenza di contestuale rottamazione, oppure in misura pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da

	almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente. L'art. 5 del DPCM 10 giugno 2026 riconosce poi, dalla data di entrata in vigore del DPCM ed entro il 31 marzo 2030, un contributo relativo all'installazione di impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3. Tale contributo compete alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1. L'incentivo spetta nella misura di 400 euro per l'installazione di impianti a GPL e 800 euro per l'installazione di impianti a metano. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione mediante sconto sul prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione; le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
16.1	La misura del contributo per l'acquisto di veicoli commerciali (concesso nel limite delle risorse stanziare) varia in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all'alimentazione del veicolo. Per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, che deve risultare intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo. Per i veicoli commerciali ad alimentazione elettrica a batteria (BEV) o a idrogeno (FCEV), la contestuale rottamazione influisce sulla misura del contributo. In ogni caso, ai fini dell'incentivo, il veicolo commerciale acquistato deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo, il quale deve mantenere la proprietà del veicolo per almeno 24 mesi.
16.2	In ogni caso, ai fini dell'incentivo, il veicolo commerciale acquistato deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo, il quale deve mantenere la proprietà del veicolo per almeno 24 mesi. In presenza di determinati requisiti, inoltre, gli incentivi ex art. 3 del DPCM 10 giugno 2026 competono anche alla società di noleggio che ha acquistato un veicolo commerciale, se tale acquisto è finalizzato alla stipula un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
16.3	I contributi per l'acquisto di veicoli commerciali sono corrisposti dal concessionario all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto (il concessionario applica dunque uno sconto). Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano poi al concessionario l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
16.4	L'art. 4 del DPCM 10 giugno 2026 prevede invece, a partire dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (ciclomotori, motoveicoli e quadricicli). Del contributo possono beneficiare le persone fisiche o giuridiche, escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi. Il contributo ex art. 4 del DPCM 10 giugno 2026 spetta (nel limite delle risorse disponibili) in misura pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro, in assenza di contestuale rottamazione, oppure in misura pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

16.5	L'art. 5 del DPCM 10 giugno 2026 riconosce poi, dalla data di entrata in vigore del DPCM ed entro il 31 marzo 2030, un contributo relativo all'installazione di impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3. Tale contributo compete alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1. L'incentivo spetta nella misura di 400 euro per l'installazione di impianti a GPL e 800 euro per l'installazione di impianti a metano.
16.6	Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione mediante sconto sul prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione; le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta

12

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): - la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; - la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026.
20.8.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; - la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026.
20.8.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%: - del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cripto-attività; - del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; - del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; - del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011); - delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, del:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• saldo dei contributi per l'anno 2025; • primo acconto dei contributi per l'anno 2026. La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (fino al 30.6.2026) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,8% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.7.2026 - 20.8.2026. Tale versamento può essere rateizzato.
20.8.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
20.8.2026	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
20.8.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di luglio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
20.8.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20.8.2026	Versamento IVA secondo trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: - liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2026; - versare l'IVA a debito, con la maggiorazione del-l'1% a titolo di interessi. Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo. È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20.8.2026	Versamento IVA secondo trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: - liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2026; - versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
20.8.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2026; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - le imposte sostitutive applicate nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2026 non è di almeno 500,00 euro.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
20.8.2026	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2026. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
20.8.2026	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi: • dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026; • con applicazione dei previsti interessi.
25.8.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di luglio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di luglio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di luglio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
28.8.2026	Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: - la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 12.1.2026 al 20.2.2026 (sesto periodo di incentivazione).
31.8.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: - se effettuato entro il 28.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; - se effettuato dopo il 28.10.2026 ed entro il 31.10.2027, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: - con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; - applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 28.9.2026), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 28.9.2026 ed entro il 31.10.2027), oltre agli interessi legali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.8.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.8.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.8.2026	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.8.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
31.8.2026	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
31.8.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.